

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA ED  
IL COMUNE DI MIRANDOLA PER L'UTILIZZO SCOLASTICO  
DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA FERMI**

*Omessa parte introduttiva*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune di Mirandola affida alla Provincia di Modena l'uso in orario scolastico della palestra comunale di via Fermi n.3, identificata al Catasto Fabbricati di Mirandola al Foglio 135, Mappale 57 sub 2, regolarmente idonea, agibile e funzionante, i cui spazi e locali sono descritti nella planimetria allegata A).

**Art. 2) DURATA**

1. Gli effetti della presente convenzione sono a valere per l'anno scolastico 2016/17, con decorrenza dal 15/10/2016 e scadenza il 30/06/2017.

2. Trascorso tale termine la convenzione scadrà di diritto, senza necessità di alcuna disdetta, essendo esclusa la proroga tacita. Le precedenti ore di utilizzo degli impianti sportivi saranno regolate, dal punto di vista economico, secondo quanto previsto al successivo articolo 5).

**Art. 3) MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

1. La Provincia di Modena potrà utilizzare la predetta struttura sportiva comunale soltanto in orario scolastico ed esclusivamente per garantire il regolare svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte degli alunni dell'I.I.S. "Luosi" di Mirandola (MO) ovvero di ogni altra scuola di competenza provinciale.

2. La Provincia di Modena potrà utilizzare la struttura sportiva comunale negli orari

concordati con il Comune di Mirandola e allo stesso comunicati.

3. In ogni caso la Provincia di Modena è vincolata ad usare il citato impianto sportivo e le relative attrezzature secondo modalità che siano funzionalmente compatibili con la loro destinazione.

4. L'orario d'uso scolastico della suddetta palestra dovrà essere trasmesso dalla Provincia di Modena al Servizio Sport del Comune di Mirandola all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere comunicate preventivamente al Servizio Sport del Comune di Mirandola dalla Provincia di Modena.

5. Il Comune di Mirandola e la Provincia di Modena si assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

#### **Art. 4) RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

1. La Provincia di Modena si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso dei locali di cui all'art. 1) e delle relative attrezzature nei giorni e nelle ore per le quali è stata rilasciata la presente concessione.

2. In caso di perimento o di danno dei beni messi a disposizione, la Provincia di Modena sarà tenuta a risarcire il Comune di Mirandola per un uguale valore.

3. Resta imputabile al Comune di Mirandola la responsabilità di danni di natura straordinaria causati da malfunzionamenti o cedimenti strutturali degli impianti, purché non a seguito di manomissioni o, comunque, eventi di origine dolosa, ovvero eventi naturali di gravità tale da compromettere la resistenza dei materiali.

4. L'accertamento e la quantificazione dei danni sono demandati al Comune di Mirandola, sentita la Provincia di Modena.

## **Art. 5) IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le parti convengono di stabilire in Euro 14,50 più I.V.A. 22% la tariffa oraria che la Provincia di Modena dovrà versare al Comune di Mirandola per l'utilizzo della palestra di via Fermi per l'anno scolastico 2016/17.
2. La tariffa oraria per la palestra di via Fermi si intende comprensiva di ogni onere derivante da spese di utenze, manutenzione e uso degli spogliatoi e servizi, e dei costi per le attività di pulizia e di custodia, esercitate quest'ultime da personale del Comune o dallo stesso autorizzato.
3. Il pagamento della somma complessivamente a carico della Provincia di Modena per l'uso della palestra sarà seguito da emissione di regolare fattura da parte del Comune di Mirandola.

## **Art. 6) RECESSO E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

1. Qualora si verificano fatti rilevanti, atti a modificare le motivazioni e le condizioni della presente convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti, mediante atto scritto.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata a.r..

## **Art. 7) NORME GENERALI**

1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, mentre tutte le altre spese inerenti la stipula del presente atto sono a carico delle parti contraenti in parti uguali.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

3. Per eventuali controversie che potessero insorgere in relazione al presente atto, le parti dichiarano competente il Foro di Modena.

Allegati:

A. Planimetria palestra comunale di via Fermi.

